



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”* e, in particolare l'articolo 1, comma 140, che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha istituito un apposito fondo destinato da ripartire, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinato, tra l'altro, alle *“infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede che *“Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi». Il Piano nazionale può essere approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. «Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarità tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006”*;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 518, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che *“Ai fini della definizione della sezione «invasi» della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, tenuto conto dei seguenti obiettivi prioritari: a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate, nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico”*;

[Signature]



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO l'articolo 1, comma 523, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che *“Nelle more della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è adottato un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Il contenuto del piano straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 516. Per la realizzazione del piano straordinario è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022”*;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, del 6 dicembre 2018, n. 526, con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 523, della citata legge n. 205 del 2017, è stato adottato il Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;

CONSIDERATO che, in occasione dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata nella seduta dell'8 novembre 2018, nell'ambito della procedura di adozione del predetto Piano straordinario, gli enti territoriali e locali hanno espresso l'avviso favorevole con la richiesta *“... dell'apertura immediata di un tavolo tecnico politico con i due Ministeri interessati per avere un quadro completo delle risorse finanziarie per l'elaborazione del Piano nazionale e per condividere i criteri di ripartizione, secondo quanto indicato in un documento consegnato in seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante”*;

VISTA la nota del 23 gennaio 2019, n. 3213, con la quale il Ministro delle infrastrutture e trasporti ha avviato il tavolo tecnico politico richiesto dalla Conferenza unificata nella predetta riunione dell'8 novembre 2018, convocando il primo incontro per il 5 febbraio 2019;

CONSIDERATO che i lavori del predetto tavolo tecnico-politico sono proseguiti in sede tecnica nelle successive riunioni del 26 febbraio e del 14 marzo 2019 ed hanno avuto conclusione in data 9 aprile 2019 con la condivisione di massima da parte dei presenti del documento *“Criteri ed indicatori rev.3 del 9 aprile 2019”*;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2019, pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana Serie Generale n. 148 del 26 giugno 2019, è stato adottato il primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione “invasi”, per l'importo complessivo di 260 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 155, della legge n. 145 del 2018, annualità 2019, destinate alla sezione “invasi”;

VISTO l'atto dell'intesa sancita dalla Conferenza unificata, Rep. n. 34/CU del 17 aprile 2019, relativo all'adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione “invasi”, nel quale è stato espressamente richiesto di *“proseguire il confronto sul tema”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 1, comma 518, della legge n. 205 del 2017, al fine di provvedere all'utilizzo delle risorse destinate alla sezione “invasi” dall'articolo 1, comma 155, della legge n.145 del 2018, relative alle annualità dal 2020 al 2028, è



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

necessario, per l'individuazione dell'elenco degli interventi necessari e urgenti, definire i criteri di riparto delle risorse e gli indicatori di valutazione degli interventi medesimi;

CONSIDERATO che in sede di riunione del 25 giugno 2019, propedeutica al rilascio dell'intesa da parte della Conferenza unificata, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'ANCI e l'UPI hanno espresso l'esigenza di apportare alcune modifiche all'allegato 1, con particolare riguardo al calcolo dell'Indicatore di Rilevanza del Distretto (IDR) che, per quanto attiene al numero e al volume degli invasi autorizzati, non deve tener conto delle dighe finalizzate all'utilizzo idroelettrico e, per quanto riguarda i laghi naturali, del solo volume regolato;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui al Rep. Atti n. 64/CU del 3 luglio 2019;

VISTA la relazione tecnica predisposta dalla competente Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche n. 16886 del 4 luglio 2019, che tiene conto degli esiti della Conferenza unificata del 3 luglio 2019;

DECRETA

ART. 1

(Adozione degli indicatori di valutazione degli interventi e dei criteri di riparto delle risorse)

1. Al fine di procedere celermente alla programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi dell'articolo 1, comma 518, della legge n. 205 del 2017, sono adottati gli indicatori di valutazione degli interventi e i criteri di riparto delle risorse destinate al Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, come da Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I criteri di riparto delle risorse sono oggetto di verifica e revisione in sede di approvazione del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017. Gli indicatori di valutazione degli interventi e i criteri di riparto possono, altresì, essere oggetto di revisione nell'ambito degli aggiornamenti del Piano nazionale previsti dal medesimo articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.

ART. 2

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Sen. Danilo Toninelli



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

ALLEGATO 1

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

1. PREMESSA

Al fine di procedere celermente all'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 155, della legge n.145 del 2018, relative alle annualità dal 2020 al 2028, destinate al Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione “invasi” di cui all'articolo 1, comma 518, della legge n. 205 del 2017 è stato ritenuto necessario definire preliminarmente gli indicatori di valutazione degli interventi e i criteri di ripartizione.

Per quanto riguarda la valutazione degli interventi, la metodologia adottata è di tipo *multicriteria* e tiene conto di n. 13 indicatori, individuati sulla base degli obiettivi dettati dall'articolo 1, commi 516 e 518, della legge n. 205 del 2017 con riferimento sia al più generale Piano nazionale sia alla specifica sezione “invasi”.

Sulla base di quanto proposto nel documento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito “MATTM”) del 13 marzo 2019 (Annesso A) dei 13 indicatori individuati, n. 10 sono di tipo quantitativo e n. 3 sono di tipo qualitativo e sono espressi in forma di “parere esperto”, formulato di intesa tra il MATTM, le Autorità di bacino distrettuali (di seguito “Autorità”) e, limitatamente all'indicatore n. 13, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”).

Si è, altresì, ritenuto necessario procedere ad una preliminare ripartizione delle risorse finanziarie tra le Autorità in quanto il ricorso alla sola graduatoria di merito, pur premiando gli interventi più significativi, non avrebbe potuto tenere tenuto conto del fatto che la minaccia di desertificazione, seppur con modalità differenti, si manifesta ormai in tutto il territorio nazionale e che il fabbisogno di opere, in termini di potenziamento e adeguamento di infrastrutture idriche in età media purtroppo molto avanzata (variabile dai 30 anni nel caso delle reti ai 65 delle dighe), riguarda l'intero patrimonio italiano.

Tali considerazioni hanno, quindi, portato a suddividere le risorse finanziarie tra le sette Autorità, nel presupposto che ogni bacino idrografico - considerato il trend delle precipitazioni degli ultimi 10 anni - necessiti sia di maggiori risorse idriche per far fronte ai propri consumi sia di interventi in grado di ridurre le perdite, mettere in sicurezza il patrimonio, potenziare gli invasi mettendoli a sistema tra loro.

Al fine di tenere conto di quanto sopra, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie sono basati, a loro volta, su un “Indicatore di Rilevanza di Distretto (IDR)” calcolato in ragione della “*consumo di risorsa idrica*” e della “*domanda di infrastruttura idrica*”, come dettagliato al paragrafo 4 e nell'Annesso B.

Ne consegue che la metodologia adottata (indicatori di valutazione degli interventi e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie) permette di predisporre, per ciascun Distretto, un elenco di interventi ordinati per punteggio secondo la graduatoria di merito di cui al paragrafo 3, che saranno finanziati fino al raggiungimento della dotazione attribuita al Distretto medesimo sulla base dei criteri di ripartizione di cui al paragrafo 4.

Sia gli indicatori di valutazione sia i criteri di ripartizione delle risorse sono stati condivisi, in una prima stesura, dal tavolo tecnico-politico tra Amministrazioni dello Stato e Conferenza delle regioni

e province autonome, ANCI e UPI nella seduta del 9 aprile scorso e, successivamente, sono stati modificati sulla base dell'esito della riunione tecnica del 25 giugno 2019, propedeutica all'intesa da parte della Conferenza unificata.

Il presente documento recepisce la modifiche richieste nell'ambito della sopracitata riunione tecnica.

2. INDICATORI DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

INDICATORE 1 - UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA

L'indicatore tiene conto dell'obiettivo della norma di mitigare i danni prodotti dal fenomeno della siccità, ottimizzando, di conseguenza, l'utilizzo della risorsa idrica e privilegiando, in particolare, gli interventi multi obiettivo (vedi articolo 1, comma 516). Il punteggio è, quindi, attribuito come segue:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - utilizzo a scopo irriguo | punti 1 |
| - utilizzo a scopo potabile | punti 2 |
| - utilizzo a scopo plurimo | punti 4 |

INDICATORE 2 - CARATTERI LOCALIZZATIVI DELL'INTERVENTO

L'indicatore è stato elaborato tenendo conto dei criteri di priorità dettati dall'articolo 1, comma 518, che privilegiano gli interventi in zone ad elevata sismicità e quelli in aree oggetto di dissesto idrogeologico. Il punteggio è quindi attribuito come segue:

2.1 Sismicità

- | | |
|--|----------------|
| - intervento da realizzare in zona di sismicità classificata 4 | punti 1 |
| - intervento da realizzare in zona di sismicità classificata 3 | punti 2 |
| - intervento da realizzare in zona di sismicità classificata 2 | punti 3 |
| - intervento da realizzare in zona di sismicità classificata 1 | punti 4 |

2.2 Dissesto idrogeologico

- | | |
|--|----------------|
| - area non oggetto di dissesto idrogeologico | punti 0 |
| - area oggetto di dissesto idrogeologico | punti 2 |

INDICATORE 3 - OBIETTIVI DELL' INTERVENTO

L'indicatore tiene conto degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, comma 518, lettera a) e b). Il punteggio è quindi attribuito come segue:

- | | |
|---|----------------|
| - efficientamento derivazioni prioritarie | punti 1 |
| - recupero o ampliamento capacità di invaso | punti 2 |
| - completamento grandi dighe esistenti o dighe incompiute | punti 3 |

INDICATORE 4 - BACINO UTENZA

L'indicatore tiene conto del dettato dell'articolo 1, comma 518, che privilegia bacini di utenza con maggiore popolazione. Al fine di tenere conto anche dell'utilizzo irriguo o plurimo, è stato considerato il "numero di abitanti equivalenti", calcolato come segue:

- utilizzo irriguo: numero ettari irrigui x 50 abitanti/ettaro irriguo;
- utilizzo potabile: numero abitanti serviti;
- utilizzo plurimo: pari alla somma dell'utilizzo irriguo e di quello potabile;

- utilizzo di dighe con finalità prevalenti diverse (casce di espansione, dighe destinate a contenere il rischio idrologico, dighe a scopo di laminazione): l'Autorità di bacino distrettuale valuta il numero di abitanti equivalenti del bacino di utenza.

Il punteggio è quindi attribuito come segue:

- bacino di utenza inferiore a 300.000 abitanti equivalenti **punti 1**
- bacino di utenza tra 300.000 e 500.000 abitanti equivalenti **punti 2**
- bacino di utenza superiore a 500.000 abitanti equivalenti **punti 3**

INDICATORE 5 - COFINANZIAMENTO

L'indicatore privilegia gli interventi dotati di cofinanziamento in ragione dell'importo totale dell'opera. Il punteggio è attribuito come segue:

- assenza di cofinanziamento **punti 0**
- presenza di cofinanziamento fino al 20% dell'importo **punti 1**
- presenza di cofinanziamento oltre il 20% dell'importo **punti 2**

INDICATORE 6 - TIPOLOGIA INTERVENTO

L'indicatore privilegia la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza degli invasi o delle reti esistenti, in linea con gli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 518. Il punteggio è attribuito come segue:

- intervento classificabile quale nuova opera **punti 1**
- intervento di completamento o di ammodernamento **punti 2**
- intervento di manutenzione straordinaria **punti 4**
- intervento di messa in sicurezza **punti 5**

INDICATORE 7 - POSSIBILITA' SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

L'indicatore privilegia la possibilità di suddividere l'intervento in lotti funzionali, oggetto di finanziamento a valere sulle successive annualità previste dall'articolo 1, comma 155, della legge n. 145 del 2018. Il punteggio è attribuito come segue:

- intervento non suddivisibile in lotti funzionali **punti 0**
- intervento suddivisibile in lotti funzionali **punti 1**

INDICATORE 8 - STATO PROGETTAZIONE

L'indicatore privilegia l'avanzamento progettuale dell'intervento. Il punteggio è attribuito come segue:

- intervento dotato di progetto di fattibilità tecnico-economica
o di progetto definitivo per la sola parte tecnica **punti 3**
- intervento dotato di progetto definitivo completo
di autorizzazioni o di progetto esecutivo **punti 4**

INDICATORE 9 - EFFICACIA DI PROGETTO

L'indicatore consiste in un'analisi costi-benefici semplificata: privilegia gli interventi che presentano un costo minore per numero di abitanti equivalenti, calcolati come descritto per l'indicatore 4. Il calcolo dell'indicatore è effettuato dividendo l'importo per il numero di abitanti equivalenti. Il punteggio è attribuito come segue:

- intervento con costo superiore o pari a 50 euro per abitante equivalente **punti 1**
- intervento con costo compreso tra 50 euro e 25 euro per abitante equivalente **punti 2**
- intervento con costo inferiore a 25 euro per abitante equivalente **punti 3**

INDICATORE 10 - EFFICACIA TERRITORIALE

L'indicatore tiene conto dell'obiettivo generale del piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, consistente nel mitigare i danni derivanti dai fenomeni di siccità. L'indicatore permette quindi di valorizzare gli interventi in ragione del "livello di potenziale desertificazione" del territorio in cui sono localizzati sulla base della percentuale di territorio regionale in pericolo di desertificazione. La fonte dati presa a riferimento è il *Rapporto MATTM-ISPRA, 2014*. Il punteggio è attribuito come segue:

- territorio a bassa desertificazione (poco sensibile)
regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Lombardia, Calabria **punti 1**
- territorio a rischio inferiore al 40% (mediamente sensibile)
regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto **punti 3**
- territorio a rischio superiore al 40% (molto sensibile)
regioni Basilicata, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna **punti 4**

INDICATORE 11 - STRATEGICITA' DISTRETTUALE DELL'INTERVENTO

L'indicatore è espresso dal MATTM e dall'Autorità di Distretto quale "giudizio esperto" sulla base del documento documento MATTM (Annesso A – punto 1). Il punteggio è attribuito come segue:

- intervento non strategico **punti 0**
- intervento di bassa strategicità **punti 1**
- intervento di media strategicità **punti 3**
- intervento di elevata strategicità **punti 4**

INDICATORE 12 - COERENZA CON I PIANI DI GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA

L'indicatore tiene conto dell'obiettivo, previsto dall'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, riguardante la coerenza dell'intervento con il Piano di gestione delle acque predisposto dall'Autorità di bacino distrettuale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il punteggio, che misura la coerenza dell'intervento sulla base di quanto esposto al punto 2 del documento MATTM (Annesso A), è attribuito come segue:

- intervento non coerente con le misure generali del PDG **punti 0**
- intervento coerente con le misure generali del PDG **punti 1**
- intervento ricompreso tra le misure specifiche del PDG o dei piani di settore subordinati **punti 3**
- intervento ricompreso tra le misure specifiche del PDG o dei piani di settore subordinati e coerenti con altra pianificazione **punti 4**

INDICATORE 13 - SINERGIA E COMPLEMENTARIETA' TRA SEZIONE INVASI E SEZIONE ACQUEDOTTI

L'indicatore tiene conto dell'obiettivo, previsto dall'articolo dall'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, riguardante la sinergia e complementarietà tra la sezione "acquedotti" di cui al comma 517 e la sezione "invasi" di cui al comma 518. Il punteggio, che misura la suddetta sinergia e complementarietà dell'intervento sulla base di quanto esposto al punto 3 del documento MATTM (Annesso A), è attribuito come segue:

- | | |
|--|----------------|
| - intervento non sinergico né complementare tra le sezioni del Piano nazionale | punti 0 |
| - intervento che presenta bassa sinergia e complementarietà tra le sezioni del Piano nazionale | punti 1 |
| - intervento che presenta media sinergia e complementarietà tra le sezioni del Piano nazionale | punti 3 |
| - intervento che presenta alta sinergia e complementarietà tra le sezioni del Piano nazionale | punti 4 |

3. GRADUATORIA DI MERITO

Il complesso dei n. 13 indicatori consente un apprezzamento di ciascun intervento secondo un intervallo di valori compreso tra 11 e 47 punti, così articolato:

- intervento in priorità 1: punteggio con valore superiore a 36 punti
- intervento in priorità 2: punteggio con valore compreso tra 36 e 24 punti
- intervento in priorità 3: punteggio con valore inferiore a 24 punti

4. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Per l'allocazione delle risorse finanziarie si procede come segue:

- a) ripartizione delle risorse finanziarie secondo l'Indicatore di Rilevanza del Distretto (di seguito IRD), rappresentato nella tabella in calce;
- b) utilizzo della graduatoria di merito degli interventi segnalati dalle Autorità di bacino distrettuale di cui al paragrafo 3, elaborata sulla base dei 13 indicatori di cui al paragrafo 2.

L'IRD è stato elaborato sulla base del confronto, ampio e articolato sia in sede tecnica che politica, tra la Conferenza delle regioni e province autonome, l'ANCI, l'UPI e le amministrazioni dello Stato a partire dall'intesa dell'8 novembre 2018, nell'ambito della quale è stata chiesta l'istituzione di un tavolo tecnico-politico, avviato lo scorso 5 febbraio, e a decorrere dalla successiva intesa del 17 aprile 2019, rilasciata sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione "invasi" di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Al fine di pervenire all'IRD, si è tenuto conto di due fattori, costituiti, rispettivamente, dalla "domanda di risorsa idrica" e dalle caratteristiche della "domanda di infrastruttura idrica", calcolati secondo quanto riportato nell'Annesso B.

Pertanto, per quanto riguarda la "domanda di risorsa idrica", l'indicatore è formulato, per ciascun Distretto, tenendo conto del consumo di risorsa idrica – quindi ad esclusione del consumo per la produzione idroelettrica - dei settori industriale (calcolato sulla base degli addetti del manifatturiero), idropotabile (calcolato sulla base della popolazione) e agricolo (calcolato sulla base della Superficie Agricola Utile - SAU).

Il peso attribuito ai tre indicatori è pari, rispettivamente, al 21,30 per cento per il settore industriale, al 22,50 per cento per l'idropotabile e al 56,20 per cento per l'agricolo. Le percentuali hanno tenuto in considerazione l'utilizzo della risorsa idrica per ciascun settore su base nazionale.

Per quanto riguarda la “domanda di infrastruttura idrica”, l'indicatore complessivo tiene conto, per ciascun Distretto, della superficie (per il 50 per cento), dei volumi di invaso delle grandi dighe (per il 25 per cento) e del numero di grandi dighe (per il 25 per cento), con esclusione – per entrambi gli ultimi due indicatori – delle dighe ad esclusivo uso idroelettrico ma comprensivo dei grandi laghi naturali, per il solo volume regolato.

Infine, l'IRD di cui alla seguente tabella è stato ricavato attribuendo un peso pari al 70 per cento della “domanda di risorsa idrica” e del 30 per cento della “domanda di infrastruttura idrica”, al fine di tenere conto degli obiettivi assegnati dalla legge, riconducibili al fabbisogno idrico (mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità).

Autorità di bacino distrettuale	Indicatore di Rilevanza di Distretto (IRD)
Alpi orientali	10,31%
Padano	28,71%
Appennino settentrionale	10,08%
Appennino centrale	11,97%
Appennino meridionale	21,05%
Sicilia	9,20%
Sardegna	8,68%
Totale	100,00%

L'utilizzo delle risorse attribuite a ciascun Distretto, a seguito della ripartizione effettuata applicando l'IRD, seguirà il criterio del miglior punteggio nell'ordine di merito degli interventi presenti nel Piano (suddivisi per Distretto) e nei suoi aggiornamenti biennali.

Tale proposta di allocazione delle risorse permette di:

- assicurare a ciascun Distretto – diversamente caratterizzato da fabbisogni idrici ed opere in esercizio – risorse finanziarie con cui promuovere la realizzazione di interventi strategici, a cominciare dall'avanzamento progettuale;
- promuovere, all'interno di ciascun Distretto, la progettazione di opere caratterizzate da elevata ed effettiva sinergia e complementarietà ai fini del miglior utilizzo della risorsa idrica, come previsto dagli obiettivi del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico.



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

**PROPOSTA TECNICA PER LA DEFINIZIONE DI INDICATORI DI STRATEGICITÀ,
COERENZA E SINERGIA**

Premessa

La seguente proposta, che si basa sull'indicatore qualitativo di priorità ambientale già individuato dal MATTM e dalle ADB nell'ambito della definizione del PIANO STRAORDINARIO (art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), fa riferimento a tre indicatori, atti a valutare speditivamente i seguenti aspetti qualificanti dell'opera:

1. Strategicità dell'intervento: si tratta di un indicatore che considera la capacità dell'intervento di ridurre gli impatti e/o le pressioni sui corpi idrici (indicatore 11 MIT);
2. Coerenza dell'opera rispetto al Piano di gestione distrettuale o ai piani di settore subordinati al PDG: si tratta dell'indicatore 12 che valuta esplicitamente se l'opera è una misura specifica del Piano di Gestione Acque o dei piani di settore ovvero se è coerente con le misure generali previste nel Piano (indicatore 12 MIT);
3. Sinergia e complementarità tra sezione "Invasi" e sezione "Acquedotti" (indicatore 13 MIT).

1. Strategicità distrettuale dell'intervento: Capacità dell'intervento di ridurre gli impatti e/o le pressioni sui corpi idrici in relazione idraulica con l'intervento stesso

Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Contributo all'obiettivo specifico
Riduzione delle pressioni agenti sul complesso dei corpi idrici idraulicamente collegati all'intervento	L'intervento diminuisce le pressioni quantitative (prelievi) sui corpi idrici superficiali connessi	L'intervento ha effetto nullo o scarso, valore: 0 L'intervento ha effetto medio, valore: 1 L'intervento ha effetto rilevante: valore 2
	L'intervento concorre al rispetto degli obblighi in materia di deflusso ecologico	L'intervento ha effetto nullo o scarso, valore: 0 L'intervento ha effetto medio, valore: 1 L'intervento ha effetto rilevante: valore 2
	L'intervento diminuisce le pressioni quantitative (prelievi) sui corpi idrici sotterranei connessi	L'intervento ha effetto nullo o scarso, valore: 0 L'intervento ha effetto medio, valore: 1 L'intervento ha effetto rilevante: valore 2
	L'intervento concorre alla riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali e/o sotterranee e ne impedisce l'aumento	L'intervento ha effetto nullo o scarso, valore: 0 L'intervento ha effetto medio, valore: 1 L'intervento ha effetto rilevante: valore 2

	L'intervento concorre alla mitigazione del rischio di salinizzazione delle acque superficiali e/o sotterranee dovuta all'intrusione di acque salmastre	L'intervento ha effetto nullo o scarso, valore: 0 L'intervento ha effetto medio, valore: 1 L'intervento ha effetto rilevante: valore 2
	Effetto di maggiorazione del gap idromorfologico nel caso di realizzazione nuovi invasi	L'intervento ha un effetto di maggiorazione della pressione idromorfologica: valore meno 1
Promozione di un UTILIZZO IDRICO SOSTENIBILE fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili (art.1, punto b) della DQA:	L'intervento persegue il risparmio della risorsa idrica, riducendo o comunque ottimizzando i consumi	L'intervento ha effetto nullo o scarso, valore: 0 L'intervento ha effetto medio, valore: 1 L'intervento ha effetto rilevante: valore 2
	L'intervento contribuisce all'efficientamento dei sistemi distributivi dei servizi idrici	L'intervento ha effetto nullo o scarso, valore: 0 L'intervento ha effetto medio, valore: 1 L'intervento ha effetto rilevante: valore 2
	L'intervento migliora lo sfruttamento della risorsa idrica, salvaguardando l'utilizzo di risorse qualificate e incentivando quello di risorse non qualificate	L'intervento ha effetto nullo o scarso, valore: 0 L'intervento ha effetto medio, valore: 1 L'intervento ha effetto rilevante: valore 2
	L'intervento rappresenta una misura naturale di ritenzione idrica (NWRM) finalizzata a migliorare la capacità di ritenzione dei suoli e degli ecosistemi acquatici	L'intervento ha effetto nullo o scarso, valore: 0 L'intervento ha effetto medio, valore: 1 L'intervento ha effetto rilevante: valore 2

L'indicatore 11 MIT assume i seguenti valori:

PRIORITA' MASSIMA	Se la somma dei punteggi è maggiore di 10, l'indicatore 11 MIT assume un valore pari a 4
PRIORITA' MEDIA	Se la somma dei punteggi è compresa tra 5 e 10, l'indicatore 11 MIT assume un valore pari a 3
PRIORITA' BASSA	Se la somma dei punteggi è compresa tra 1 e 4, l'indicatore 11 MIT assume un valore pari a 1
PRIORITA' NULLA	Se la somma dei punteggi è eguale a 0 ovvero la strategicità dell'intervento non è compiutamente valutabile sulla base delle informazioni disponibili, l'indicatore 11 MIT assume un valore pari a 0

2.Coerenza con il piano di gestione distrettuale.

L'indicatore 12 MIT valuta la coerenza dell'opera con i piani di gestione della risorsa idrica.

Obiettivo specifico	Contributo all'obiettivo specifico
Coerenza dell'opera con le misure generali o specifiche ricomprese nel vigente Piano di Gestione distrettuale (PDG)	Se l'intervento non è coerente con le misure generali del PDG, l'indicatore 12 MIT assume un valore pari a 0 (priorità nulla) Se l'intervento è coerente con le misure generali del PDG, ma non è ricompreso tra le misure specifiche del PDG o dei piani di settore subordinati, l'indicatore 12 MIT assume un valore pari a 1 (priorità bassa) Se l'intervento è misura specifica del PDG o dei piani di settore subordinati, l'indicatore 12 MIT assume un valore pari a 3 (priorità media) Se l'intervento è misura specifica del PDG o dei piani di settore subordinati ed è <i>win win</i> con altra pianificazione (in particolare PGRA), l'indicatore 12 MIT assume un valore pari a 4 (priorità massima)

2. Sinergia e complementarità tra sezione "Invasi" e sezione "Acquedotti".

L'indicatore 13 MIT valuta la sinergia e complementarità dell'opera della sezione "Invasi" con eventuali opere della sezione "Acquedotti".

Obiettivo specifico	Contributo all'obiettivo specifico
Sinergia e complementarità tra sezione "Invasi" e sezione "Acquedotti"	Se l'intervento è funzionalmente connesso a più interventi della sezione "acquedotti" e costituisce un intervento di messa in sicurezza di derivazioni e adduzioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico, l'indicatore 13 MIT assume un valore pari a 4 (priorità massima) Se l'intervento è funzionalmente connesso a più interventi della sezione "acquedotti" o costituisce un intervento di messa in sicurezza di derivazioni e adduzioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico, l'indicatore 13 MIT assume un valore pari a 3 (priorità media) Se l'intervento è funzionalmente connesso ad un intervento della sezione "acquedotti", l'indicatore 13 MIT assume un valore pari a 1 (priorità bassa) Se l'intervento non è funzionalmente connesso ad interventi della sezione "acquedotti", l'indicatore 13 MIT assume un valore pari a 0 (priorità nulla)

INDICATORE "DOMANDA DI RISORSA IDRICA"

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE	INDUSTRIA (21,30%)*			IDROPOTABILE (22,50%)*			AGRICOLTURA (56,20%)*			INDICATORE DOMANDA DI RISORSA IDRICA
	numero addetti manifatturieri **	%	COLONNA 1	numero abitanti ***	%	COLONNA 2	HA_SAU****	%	COLONNA 3	
			peso (21,30%)			peso (22,50%)			peso (56,20%)	
										somma valori colonne 1+2+3
Alpi orientali	706.037	16%	3,4%	7.100.000	12%	2,7%	1.349.987	11%	5,9%	11,97%
Padano	2.114.909	48%	10,1%	15.764.600	26%	6,0%	2.770.058	22%	12,1%	28,20%
Appennino settentrionale	395.124	9%	1,9%	7.663.788	13%	2,9%	1.446.308	11%	6,3%	11,12%
Appennino centrale	557.354	13%	2,7%	8.765.000	15%	3,3%	1.467.910	11%	6,4%	12,40%
Appennino meridionale	502.699	11%	2,4%	13.634.521	23%	5,1%	3.263.328	25%	14,3%	21,84%
Sicilia	120.008	3%	0,6%	5.002.904	8%	1,9%	1.387.331	11%	6,1%	8,54%
Sardegna	53.190	1%	0,3%	1.648.000	3%	0,6%	1.154.641	9%	5,1%	5,93%
TOTALE	4.449.321	100%	21,30%	59.578.813	100%	22,50%	12.839.563	100%	56,20%	100%

BASE DATI

(*) DOMANDA RISORSA IDRICA BASATA SU CONSUMO INDUSTRIA/CIVILE/AGRICOLTURA. USO ACQUA PER LE PRINCIPALI ATTIVITA' (valori arrotondati), ISTAT 2012
 (**) NUMERO ADDETTI MANIFATTURA - CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI, ISTAT 2011 (100/265)
 (***) NUMERO ABITANTI - AUTORITA' DISTRETTUALI, 2017
 (****) SUPERFICIE AGRICOLA UTILE - CENSIMENTO AGRICOLTURA, ISTAT 2014

INDICATORE "DOMANDA DI INFRASTRUTTURA IDRICA"

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE	TERRITORIO	COLONNA 1	VOLUMI AUTORIZZATI ESCLUSO IDROELETTRICO	COLONNA 2	NUMERO GRANDI DIGHE ESCLUSO IDROELETTRICO	COLONNA 3	INDICATORE DOMANDA DI INFRASTRUTTURA IDRICA
Alpi orientali	34.706	11,50%	32,70	0,43%	6	2,34%	somma (1*0,5)+(2*0,25)+(3*0,25) 6,45%
Padano	82.784	27,44%	3.525,19	46,71%	46	17,97%	29,89%
Appennino settentrionale	24.301	8,05%	92,74	1,23%	34	13,28%	7,65%
Appennino centrale	42.323	14,03%	421,80	5,59%	26	10,16%	10,95%
Appennino meridionale	67.630	22,41%	915,80	12,13%	51	19,92%	19,22%
Sicilia	25.807	8,55%	742,52	9,84%	41	16,02%	10,74%
Sardegna	24.174	8,01%	1.816,89	24,07%	52	20,31%	15,10%
TOTALE	301.725,00	100%	7.547,64	100%	256	100%	100%

BASE DATI

(*) SUPERFICIE TERRITORIALE DISTRETTI. PORTALE CARTOGRAFICO ISPRA, 2019
 (**) VOLUMI AUTORIZZATI E NUMERO INVASI ESCLUSO IDROELETTRICO: MIT - Direzione generale dighe e infrastrutture idriche ed elettriche (aprile 2019)

INDICATORE DI RILEVANZA DI DISTRETTO (IRD)

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE	INDICATORE DOMANDA DI RISORSA IDRICA (70%)	INDICATORE DOMANDA DI INFRASTRUTTURA IDRICA (30%)	INDICATORE DI RILEVANZA DISTRETTO IRD (arrotondato)
Alpi orientali	11,97%	6,45%	10,31%
Padano	28,20%	29,89%	28,71%
Appennino settentrionale	11,12%	7,65%	10,08%
Appennino centrale	12,40%	10,95%	11,97%
Appennino meridionale	21,84%	19,22%	21,05%
Sicilia	8,54%	10,74%	9,20%
Sardegna	5,93%	15,10%	8,68%
TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%